

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 2-1468

**D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020. Piano “Riparti Piemonte” – Attivazione Misura 196 “Rifugi alpini - adeguamento COVID-19”. Modifica della scheda di Misura. Disposizioni attuative.**

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

Il Consiglio dei Ministri, con propria Deliberazione del 31.01.2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e ha disposto che per l'attuazione dei degli interventi di cui all'art. 25 c.2, lett a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018 si provvede nel periodo di emergenza attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e successivi Decreti dello stesso Presidente e del Presidente della Regione in qualità di soggetto attuatore del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sono state adottate misure di contrasto alla diffusione del Sars-Cov- 2 e di contenimento sociale che hanno interessato l'intera popolazione nazionale e la maggior parte delle attività economiche del Paese;

il fermo delle attività economiche conseguente all'emergenza sanitaria e alle misure di contenimento del COVID-19 previste per la cosiddetta “fase 2” ha causato effetti recessivi sull'economia globale, europea ed italiana, ad oggi non ancora quantificabili, ma che coinvolgono tutti i settori economici e questi problemi economici si innestano su un tessuto già indebolito ed in difficoltà;

il futuro del settore turistico e del comparto ricettivo alberghiero ed extra alberghiero anche nella nostra regione ed in particolare nei territori ad elevata marginalità come quelli montani, sarà condizionato dagli effetti negativi conseguenti alla crisi emergenziale.

Tenuto conto che il Governo nazionale e le Amministrazioni regionali tra cui la Regione Piemonte hanno ritenuto opportuno approntare una serie di misure per il sostegno economico delle famiglie e alle imprese interessate dalla crisi emergenziale.

Vista la D.G.R. n. 2-1312 del 04 maggio 2020 che ha approvato il Piano “Riparti Piemonte”, relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l'anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva, dopo il fermo delle attività economiche imposto per l'emergenza sanitaria - COVID-19.

Tra le Misure inserite nel sopracitato Piano figura la n.196, denominata “Rifugi Alpini adeguamento COVID-19”;

detta Misura con una previsione di risorse dedicate pari a 440.000 €. è destinata ai rifugi presidiati da un gestore che ha tra l'altro il compito di controllare gli accessi ed il corretto rispetto delle prescrizioni di distanziamento da parte degli ospiti;

i rifugi sono strutture ricettive spesso localizzate in luoghi isolati montagna, sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico. Il gestore del rifugio al fine di garantire condizioni minime di sicurezza agli escursionisti che non possono accedere alla struttura perché completa o non possono raggiungere altre strutture o ridiscendere a valle a causa di avverse condizioni climatiche, deve sempre assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, almeno di ricovero e se necessario di ristoro, facendo conto sullo spirito d'adattamento della persona;

nel periodo post-emergenziale i rifugi, in ottemperanza alle disposizioni emanate per limitare la diffusione del COVID-19, dovranno necessariamente contingentare il numero dei posti letto e di ristoro. Pur ricorrendo per quanto possibile al sistema delle prenotazioni, i gestori non potranno

esimersi da garantire le sopra citate condizioni di sicurezza agli escursionisti che si trovano in condizioni di difficoltà;

a tal fine la misura n. 196 di cui alla D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020 prevede un sostegno economico agli interventi nei 226 rifugi e nelle strutture ricettive alpinistiche al fine di consentirne la riapertura nel rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento degli ospiti;

i beneficiari di tale sostegno secondo tale Misura sono i gestori dei rifugi i proprietari ed i terzi;

la D.G.R n. 2-1312 del 04 maggio 2020 da atto altresì che per l'attivazione delle singole Misure, si provvederà con successive distinte deliberazioni in rapporto ai tipi di finanziamento previsti.

Vista la l.r. 18 febbraio 2010 n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo".

Visto l'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2010, n. 8 che classifica le strutture ricettive alpinistiche nelle seguenti tipologie:

- a) rifugi alpini;
- b) rifugi escursionistici;
- c) rifugi non gestiti;
- d) bivacchi fissi.

Visto l'articolo 5 ( adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico) della l.r. 18 febbraio 2010 n. 8 che prevede che i soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche, escluse le strutture non gestite, trasmettano mensilmente alla provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 1.

Visto l'articolo 8 della sopracitata legge relativo ai finanziamenti destinati ai rifugi alpini e alle altre strutture ricettive alpinistiche contemplate dalla legge stessa.

Dato atto che ai fini attuativi della Misura 196, i rifugi che prevedono la presenza di un gestore sono i rifugi alpini ed escursionistici, come classificati all'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

Dato atto che ai fini della raccolta dati dei flussi turistici secondo il Regolamento CE, n. 692/2011, relativo alle statistiche sul turismo dell'ISTAT, la Direzione Cultura turismo e commercio della Regione Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio Turistico Regionale ha attivato all'interno del portale della pubblica amministrazione "Sistema Piemonte", il servizio web "Piemonte Dati Turismo", basato sulla piattaforma individuata a livello nazionale a fine 2018 (ROSS 1000), per agevolare gli operatori ricettivi nell'invio dei dati statistici dei flussi turistici.

Dato atto che alla data della presente deliberazione, come da documentazione agli atti delle competenti Direzioni regionali, 242 tra rifugi escursionistici ed alpini hanno comunicato i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive.

Vista la D.G.R 11-1477 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione compensativa per l'anno 2020 tra i capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi

dell'art.51 del D.Lgs 118/2011” con la quale sono istituiti i seguenti capitoli di spesa: cap. n. 182515 “INTERVENTI A FAVORE DEI RIFUGI MONTANI A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19 - TRASF. CORR. A ISTIT. SOC. PRIV. con uno stanziamento pari a 448.000,00 €. e cap. n. 189018 “INTERVENTI A FAVORE DEI RIFUGI MONTANI A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19 - TRASF. CORR. AD ALTRE IMP.” con lo stanziamento pari a 52.000,00 €. Missione 14 – Programma 1402 per un totale complessivo di 500.000,00 € destinati agli interventi a favore dei rifugi montani a seguito pandemia COVID19” LR 8/2010 - DGR n. 2-1312 del 4 maggio 2020 – Mis. 196 Rifugi alpini – adeguamento COVID.

Ritenuto opportuno, sulla base della classificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2010 n. 8, che individua nei rifugi alpini ed escursionistici le uniche strutture che prevedono la presenza di un gestore, estendere il sostegno economico della Misura 196 prevista nel Piano “Riparti Piemonte “ di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020, alla tipologia dei rifugi escursionistici oltre a quella dei rifugi alpini già prevista e ritenuto quindi opportuno, modificare il titolo della Misura in “Rifugi alpini ed escursionistici – adeguamento COVID”.

Ritenuto opportuno, ai fini del sostegno economico oggetto della Misura 196, modificare il numero di rifugi alpini ed escursionistici interessati, da 226 a 242 nonché modificare l'attuale dotazione finanziaria di 440.000,00 €. della Misura 196 prevista nel Piano “Riparti Piemonte “ di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020, incrementandola di 60.000,00 €, per un totale di euro 500.000,00 €, entro i limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio Regionale.

Considerato necessario definire le Disposizioni Attuative della sopracitata misura ai fini della successiva apertura del bando per la concessione dei contributi ai beneficiari, tenuto conto di quanto disposto dalla l.r. 18 febbraio 2010, n. 8 e al fine di sostenere economicamente i rifugi nella fase di riapertura a seguito della crisi emergenziale connessa al COVID 19.

Dato atto che tali Disposizioni Attuative predisposte dalla Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Sviluppo della montagna, nel testo che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, individuano finalità ed obiettivi della Misura, dotazione finanziaria e tipo di bando, beneficiari, agevolazione prevista, spese ammissibili, responsabile e tempi del procedimento amministrativo e riferimenti normativi.

Viste:

- La Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 “;
- La Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- La Comunicazione della Commissione C(2020) 3156 final “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Dato atto che Il sostegno, sotto forma di agevolazione a fondo perduto previsto dalla presente Misura, per le caratteristiche e finalità anzidette e per l'esiguità degli aiuti potenzialmente destinabili ad ogni singola struttura, tenuto conto della dotazione finanziaria rapportata al numero dei rifugi, non è finalizzato a potenziare la ricettività delle strutture né l'attività economica e tanto meno ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione, ma è esclusivamente teso a

garantire, in una situazione straordinaria, condizioni minime di sicurezza nella frequentazione della montagna, nel rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19; pertanto Il sostegno previsto dalla presente Misura è considerabile come “ Non Aiuto di Stato.”

Ritenuto pertanto di adottare le suddette Disposizioni Attuative della sopracitata Misura e di individuare nella Direzione Ambiente energia e territorio – Settore Sviluppo della montagna, la struttura competente per l’attivazione del bando e la definizione delle disposizioni specifiche, operative e procedurali per la sua attuazione.

Dato atto che per l’attuazione della Misura 196 si provvede con le risorse attualmente disponibili sul Bilancio regionale sul capitolo 182515/2020 per 448.000,00 €. e sul capitolo 189018/2020 per 52.000,00 €. - Missione -14 Sviluppo economico e competitività Programma - 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.

Visto il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “ Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni”, parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la circolare n. 30568/A1102A del 02 ottobre 2017;

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03 aprile 2020 “Legge 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art.10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

Di attivare la Misura 196 “Rifugi alpini - adeguamento COVID” prevista nel Piano “Riparti Piemonte” approvato con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020.

Di estendere il sostegno economico della Misura 196 prevista nel Piano “Riparti Piemonte “ di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020, alla tipologia dei rifugi escursionistici oltre a quella dei rifugi alpini già prevista e di modificare il titolo della della Misura in “Rifugi alpini ed escursionistici – adeguamento covid”.

Di modificare la scheda della sopracitata Misura 196 di cui alla D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020 aggiornando il numero di strutture interessate da 226 a 242 rifugi presenti sul territorio regionale ed aumentando la dotazione finanziaria inizialmente prevista in 440.000,00 €. a 500.000,00 €, in conseguenza dell’ incremento delle strutture interessate.

Di adottare le disposizioni attuative della sopracitata Misura 196 allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che per l'attuazione della Misura 196 la dotazione finanziaria complessiva di 500.000,00 €. trova copertura con le risorse stanziato sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020 sul capitolo 182515/2020 per 448.000,00 €. e sul capitolo 189018/2020 per 52.000,00 €. - Missione -14 Sviluppo economico e competitività Programma - 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.

Di individuare nella Direzione Ambiente Energia e Territorio – Settore Sviluppo della montagna la struttura competente per l'attivazione del bando e la definizione delle disposizioni specifiche, operative e procedurali per la sua attuazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

## **PIANO “ RIPARTI PIEMONTE “**

### **MISURA 196 “Rifugi alpini ed escursionistici - adeguamento Covid ”**

#### **Disposizioni Attuative**

##### **1 Finalità e obiettivi**

I rifugi presenti sul territorio piemontese sono strutture ricettive extra alberghiere spesso localizzate in luoghi isolati montagna, sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico. Il gestore del rifugio al fine di garantire condizioni minime di sicurezza agli escursionisti che non possono accedere alla struttura perché completa o non possono raggiungere altre strutture o ridiscendere a valle a causa di avverse condizioni climatiche, deve sempre assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, almeno di ricovero, e se necessario di ristoro facendo conto sullo spirito d'adattamento della persona.

Nel periodo post emergenziale i rifugi, in ottemperanza alle disposizioni emanate per limitare la diffusione del Covid 19 dovranno necessariamente contingentare il numero dei posti letto e di ristoro. Pur ricorrendo per quanto possibile al sistema delle prenotazioni, i gestori non potranno esimersi da garantire le sopra citate condizioni di sicurezza agli escursionisti che si trovano in condizioni di difficoltà.

A tal fine la misura 196 prevede un sostegno finanziario agli interventi nei rifugi del Piemonte al fine di consentirne la riapertura nel rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento degli ospiti.

I beneficiari del sostegno previsto dalla Misura sono i gestori dei rifugi, i proprietari ed i terzi.

Il sostegno, sotto forma di agevolazione a fondo perduto previsto dalla presente Misura, per le caratteristiche e finalità anzidette e per l'esiguità degli aiuti potenzialmente destinabili ad ogni singola struttura, tenuto conto della dotazione finanziaria rapportata al numero dei rifugi attualmente inseriti nell'elenco, non è finalizzato a potenziare la ricettività delle strutture né l'attività economica e tanto meno ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione, ma esclusivamente teso a garantire in una situazione straordinaria, condizioni minime di sicurezza nella frequentazione della montagna, nel rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del Covid 19. Il sostegno previsto dalla presente Misura è pertanto considerabile come “ Non Aiuto di Stato ”.

##### **2 Dotazione finanziaria e tipo di bando**

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 500.000,00 € (Euro cinquecentomila/00).

È prevista una procedura a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **3 Beneficiari**

Possono presentare domanda i soggetti gestori, i proprietari di rifugi alpini ed escursionistici quali:

- Micro imprese e piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 C(2003) 1422;
- Associazioni riconosciute/non riconosciute;
- Cooperative sociali e loro consorzi;
- Enti religiosi.

Possono altresì presentare domanda enti terzi quali:

- Enti ed associazioni senza scopo di lucro, rappresentativi di gestori e proprietari di rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio regionale e da questi delegati a presentare domanda di contributo. La domanda può essere effettuata anche su delega di gestori/proprietari di rifugi non appartenenti all'associazione.

Non potrà essere presentata più di una domanda di contributo per uno stesso rifugio alpinistico o escursionistico.

### **4 Agevolazione prevista**

Contributo a fondo perduto a copertura di acquisti di materiali e attrezzature da utilizzare per la sanificazione del rifugio e per agevolare il distanziamento degli ospiti.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo, a copertura del 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili dal Settore Sviluppo della montagna della Direzione Ambiente, energia e territorio con un importo massimo pari a 2.000,00 € per rifugio.

Gli enti ed associazioni delegati dai gestori o proprietari possono presentare domanda di contributo su delega dei gestori per le spese sopracitate e a parziale copertura delle spese sostenute per:

- a) collaboratori impiegati per la gestione amministrativa-finanziaria della rendicontazione delle spese sostenute dai rifugi che hanno delegato l'associazione;
- b) progettazione e realizzazione di insegne, cartelli ed altri strumenti informativi destinati a comunicare le norme comportamentali al pubblico che accede alle strutture ricettive.

Il contributo concedibile per le spese sostenute di cui al punto a) è pari al massimo al 2% del totale del contributo assegnato per le forniture destinate ai rifugi che hanno delegato l'associazione.

Il contributo concedibile per le spese connesse alla realizzazione degli strumenti informativi di cui al punto b) è riconosciuto fino al 100% delle spese sostenute e comunque entro l'importo massimo di 6000 €.

Il contributo previsto per le spese di cui al punto a) e b) sarà calcolato sulla base delle spese sostenute e ritenute ammissibili dal Settore Sviluppo della montagna della Direzione Ambiente, energia e territorio.

## **5 Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese per acquisizione di beni e servizi per la sanificazione del rifugio e per agevolare il distanziamento degli ospiti, secondo quanto sarà successivamente dettagliato dal bando.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- Spese non attinenti le finalità delle presenti disposizioni;
- spese destinate ad aumentare la capacità ricettiva delle strutture.

## **6 Responsabile e tempi del procedimento amministrativo**

Il responsabile dell'attuazione del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo della montagna della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio.

Durata del procedimento amministrativo: 30 giorni a far data dalla presentazione della domanda di contributo.

## **7 Riferimenti normativi**

L.R. 8 del 18 febbraio 2010 – Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Regolamento Regionale 1 del 11 maggio 2011 - Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

L.R. del 18 del 08 luglio 1999 interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Comunicazione della Commissione C(2020) 3156 final “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.